

Codice A1607C

D.D. 15 febbraio 2024, n. 72

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - CESARA (VB) - Intervento: Ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione da deposito ad abitazione su immobile ubicato in via per Cesara - Frazione Grassona. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 72/A1607C/2024

DEL 15/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – CESARA (VB) - Intervento: Ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione da deposito ad abitazione su immobile ubicato in via per Cesara - Frazione Grassona. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis*, pervenuta dal Comune di Cesara (Vb) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale

Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre

verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/993/2023A/A1600A

Rif. n. 160260/A1607C del 15/11/2023

Rif. n. 177452/A1607C del 13/12/2023

Rif. n. 177459/A1607C del 13/12/2023

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: CESARA (VB)

Intervento: Ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione da deposito ad abitazione su immobile ubicato in via per Cesara - Frazione Grassona.

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 15/11/2023, con nota prot. 2186 del 15/11/2023, integrata in data 13/12/2023 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione da deposito ad abitazione su immobile ubicato nel Comune di Cesara (VB),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Cesara (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 Agosto 1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B (054) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett g) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

tenuto conto che l'intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio di destinazione da deposito ad abitazione, risulta coerente e si integra nel contesto paesaggistico circostante, in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche ed uso di materiali e cromie compatibili con il contesto medesimo,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- il progetto sia realizzato così come previsto dagli elaborati integrativi ivi presentati e sia preferito l'uso del legno per tutti gli infissi anziché il previsto PVC.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza Comune</i>	<i>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA INTESTATA A FIORITTO STEFANO. COMUNE DI CESARA (VB). PRATICA 871/2023/AP.</i>

2	<i>Istanza Richiedente</i>	<i>Documento_Istanza_SUE_n_01215202300000004</i>
3	<i>Relazione paesaggistica</i>	<i>RELAZIONE_PAESAGGISTICA.pdf.p7m</i>
4	<i>Elaborati fotografici</i>	<i>documentazione_fotografica.pdf.p7m</i>
5	<i>Elaborato grafico – Piante - Sezioni e Prospetti situazione di Fatto</i>	<i>ELABORATO_DI_ANALISI_DELLO_STATO_ATTUALE.pd</i>
6	<i>Elaborato grafico – Piante - Sezioni e Prospetti situazione di Progetto</i>	<i>ELABORATO_OPERE_IN_PROGETTO.pdf.p7m</i>
7	<i>Elaborato grafici – Piante - Sezioni e Prospetti - Raffronti</i>	<i>ELABORATO_DI_PROGETTO__AREA_DI_INTERVENTO.p- df.p7m</i>
8	<i>Schede Piano Paesaggistico</i>	<i>ppr.pdf.p7m</i>
9	<i>Simulazioni</i>	<i>RENDERING.pdf.p7m</i>
10	<i>Schede Piano Paesaggistico - integrazioni</i>	<i>26611-6-Allegato_PPR_251286_ad9739c3-67d4-4287-9d9f- 09731027e3ef</i>
11	<i>Relazione paesaggistica - integrazioni</i>	<i>26611-7- Allegato_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_251286_204bf390- 548d-4985-b1aa-f9dd4db7bdc4</i>
12	<i>Elaborati fotografici - Integrazioni</i>	<i>26611-2- Allegato_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA_251286_33b6b79 3-0202-42a5-b565-3dff1f7d5e13</i>
13	<i>Simulazioni - Integrazioni</i>	<i>26611-3-Allegato_RENDER_251286_afd1e04a-0be6-4311-925d- 33d010606779</i>
14	<i>Elaborato grafici – Piante - Sezioni e Prospetti - Progetto</i>	<i>26611-4-Allegato_TAV_3_251286_a507702f-1a21-44b4-a24e- 1f515a1e155a</i>
15	<i>Planimetria generale – prese fotografiche - Integrazione</i>	<i>26611-5-Allegato_TAV_7_251286_bac444ce-cb8d-4dfa-bb53-2c0- fc10dc5ae</i>

Distinti saluti

I Funzionari Istruttori
Arch. Ombretta Goitre
Dr.ssa Anna Tancredi

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Considerato altresì che l'area interessata dall'intervento in oggetto non è sottoposta a tutela archeologica in quanto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente non prevede perimetrazioni di aree a rischio archeologico;

Esaminata la relazione tecnico-illustrativa trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento ai disposti dell'articolo 146 comma 7 del Codice dei beni culturali;

Considerato che l'intervento prevede una ristrutturazione edilizia con ampliamento del fabbricato esistente e cambio di destinazione da deposito ad abitazione;

Considerata la vicinanza dell'intervento in oggetto al sito archeologico pluristratificato di località Cesara, frequentato dall'età del Bronzo ad età tardoromana, oggetto di scavi archeologici nel 1975;

Ritenuto che l'intervento nel suo complesso sia compatibile con i valori del contesto paesaggistico tutelato;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza,

ESPRIME

parere favorevole all'esecuzione delle opere come descritte nella citata documentazione.

Si rappresenta, tuttavia, pregando di fornire precise istruzioni alla Direzione Lavori, che qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale.

In caso di rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti. Per ulteriori delucidazioni in merito, si prega di contattare il Funzionario Archeologo referente per il territorio, dott.ssa Elisa Lanza (elisa.lanza@cultura.gov.it).

Si trattiene agli atti una copia della documentazione tecnica pervenuta e si resta in attesa del provvedimento autorizzativo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. C. Galvan / dott.ssa E. Lanza

IL SOPRINTENDENTE
dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)

